

N. 13629/2009 REG.SEN.
N. 03832/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2005, proposto da:
Krid Ali', rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mandarino,
Vincenzo Falcucci, Elisabetta Cinelli, con domicilio eletto presso
Vincenzo Falcucci in Roma, via Caio Mario, 8;

contro

Questura di Roma,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Roma in data 16.2.2005, con il quale è
stata rifiutata la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno
presentata dal ricorrente in data 23.8.2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è cittadino algerino e, in data 14.10.2003 ha ottenuto dalla Questura di Roma un permesso di soggiorno n.SRM578436 rilasciato per motivi di attesa occupazione con scadenza il 14.4.2004.

In data 23.8.2004 l'interessato ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla quale ha allegato una dichiarazione di promessa di assunzione al lavoro resa dal Sig. Ferri Daniele.

Con successivo provvedimento del Questore di Roma in data 16.2.2005 e impugnato in questa sede – l'istanza di permesso di soggiorno è stata respinta sul presupposto che <l'interessato non ha prodotto un contratto di lavoro al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno>.

In data 23.11.2005 si è costituita controparte.

Con ord. n. 6808 del 24.11.2005 il Collegio ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Controparte, in ottemperanza alla citata ordinanza, ha rilasciato allo

straniero permesso di soggiorno avente validità fino al 6.6.2007 in attesa della sentenza del merito.

Dagli atti istruttori risulta che, attualmente, il ricorrente è contitolare della SNC El Hoda di Krid Ali e Hassid Abdelaziz e svolge attività di parrucchiere in Roma, via dei Glicini, n. 94b.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Nel ricorso l'interessato sostiene che la documentazione da lui prodotta (promessa di assunzione al termine del periodo di prova) era sufficiente ad ottenere il richiesto provvedimento.

Controparte replica, con la memoria depositata in data 31.8.2006, sul fatto che il ricorrente non poteva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto alla luce degli artt. 36 e 37 del DPR n. 394 del 1999, come modificato dal DPR n. 344 del 2004, che non consentono di rinnovare un titolo per attesa occupazione quando già si è usufruito di un permesso di soggiorno a tale titolo, come nel caso del ricorrente.

Al momento di presentazione dell'istanza il Krid non era titolare di alcun contratto di lavoro ma solo di una promessa di assunzione sottoscritta il giorno stesso della presentazione della domanda.

Del resto anche l'ulteriore documentazione depositata dal ricorrente, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Grazioli Emiliano in data 17.4.2006, con la quale dichiara la volontà di assumere il ricorrente in qualità di barbiere, viene prodotta successivamente all'emissione del provvedimento di rifiuto e alla sua

notifica e, tuttavia, non si tratta del contratto di soggiorno richiesto dalla normativa vigente.

Il Collegio ritiene di poter condividere le argomentazioni di controparte.

L'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 286/98 garantisce allo straniero che perda il posto di lavoro, in costanza di validità del permesso di soggiorno, di rimanere in Italia fino alla scadenza del permesso stesso e comunque almeno per sei mesi dall'inizio della disoccupazione.

Ove la validità residua del permesso già posseduto sia tale da non consentire la permanenza in Italia per il menzionato periodo di sei mesi, viene rilasciato il c.d. "permesso di soggiorno per attesa occupazione" fino alla scadenza dei sei mesi (art. 37 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

In linea generale, la finalità del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quella di consentire al lavoratore un regolare inserimento nel mondo del lavoro.

La normativa in materia - che consente il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - ha finalità garantista; da un lato, si protegge il lavoratore dai pericoli di sfruttamento della sua posizione precaria e, dall'altro, consente all'Amministrazione una precisa anagrafe dei lavoratori anche al fine di programmare i flussi di ingresso in Italia.

Sotto altro profilo, anche la durata del permesso di soggiorno, stabilita in almeno un anno, vale a conferire certezza alla posizione del soggetto. In sostanza si consente ad un soggetto un ragionevole lasso di tempo per impiegarsi legalmente decorso il quale il soggetto non può permanere nel territorio nazionale.

Il predetto termine semestrale è perentorio.

Non può, infatti, ritenersi che il permesso di soggiorno possa essere rinnovato anche per un periodo superiore giacché una simile interpretazione condurrebbe all'incertezza applicativa della norma e non risulterebbe stabilito il periodo massimo di rinnovo.

Ne discende che il permesso di soggiorno previsto dall'art. 37, comma 5, del citato D.P.R. n. 394\99, come sostituito dall'art. 33 del D.P.R. n. 334\04, non è rinnovabile, ma, entro lo spirare del suo termine, determinabile nella misura massima nei modi sopra specificati, può sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in osservanza delle disposizioni dell'art. 36 bis dello stesso D.P.R., ovvero nell'obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2594).

Infine, con riferimento alla questione della promessa di lavoro, prodotta in sede amministrativa dall'interessato, il Collegio osserva, altresì, che questo non è documento di per sé sufficiente a provare il presupposto di legge non essendo rilevante che a tale promessa sia – poi - conseguito un contratto.

La giurisprudenza ha, più volte affermato, che la promessa di assunzione è del tutto inidonea a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attività lavorativa (cfr., T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 19 novembre 2004, n. 1561).

In conclusione, poiché il ricorrente, in sede di istanza di rinnovo del soggiorno, non aveva in corso alcun rapporto lavorativo, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO